



COMUNE DI GENOVA



# **REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO "GRUPPO GENOVA"**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 21/09/2010  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/04/2018



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE



PROTEZIONE CIVILE

Comune di Genova

**REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE  
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE  
E ANTINCENDIO BOSCHIVO**

**“GRUPPO GENOVA”**

## **INDICE**

**ARTICOLO 1- Istituzione finalità e ambito di applicazione**

**ARTICOLO 2 - Competenze**

**ARTICOLO 3 - Adesione al gruppo e requisiti dei volontari**

**ARTICOLO 4 - Obblighi del volontario**

**ARTICOLO 5 - Diritti del volontario**

**ARTICOLO 6 - Organizzazione del gruppo**

**ARTICOLO 7 - Allievo Volontario**

**ARTICOLO 8 - Volontario effettivo**

**ARTICOLO 9 - Volontario onorario**

**ARTICOLO 10 -Incompatibilità tra le cariche**

**ARTICOLO 11 - Sostituzione delle cariche**

**ARTICOLO 12 - Divisa**

**ARTICOLO 13- Responsabilità di mezzi, attrezzature e automezzi**

**ARTICOLO 14- Autorizzazione alla guida dei veicoli**

**ARTICOLO 15- Infrazioni al Regolamento**

**ARTICOLO 16- Stanziamenti**

## Articolo 1

### *Istituzione, finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di accesso e funzionamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo del Comune di Genova, dei relativi organi e delle corrispondenti strutture di coordinamento, in conformità ai principi normativi e alle direttive applicative statali e regionali.
2. Ai sensi delle vigenti [leggi n. 266 del 11.08.1991](#), [n.225 del 24.04.1992](#), [n. 353 del 21.11.2000](#), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65/2005 è stato istituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile denominato "GRUPPO GENOVA", chiamato di seguito, ai soli fini del presente Regolamento, Gruppo, iscritto nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi del [D.P.R.194 del 08.02.2001](#), con il n. DPC/VRE/0012164 del 03.03.2006.
3. Il Gruppo ha sede istituzionale presso il Comune di Genova, Direzione Protezione Civile- Via di Francia 1, e si articola in Distaccamenti Operativi dislocati sul territorio comunale e messi a disposizione dall'amministrazione Comunale.
4. Il Gruppo svolge, come previsto dalla normativa vigente ed enunciato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.11.2012, attraverso la prestazione personale, volontaria e gratuita dei propri iscritti, attività finalizzate alla previsione, alla prevenzione e soccorso individuate nella pianificazione comunale d'emergenza; servizi a tutela della collettività in materia di assistenza e informazione alla popolazione, necessarie a mitigare le conseguenze di un evento calamitoso; la ricerca di persone scomparse; la formazione tecnico-pratica e l'addestramento al superamento delle emergenze connesse a scenari di potenziale rischio per la popolazione, l'ambiente e il territorio in conseguenza di eventi naturali o antropici.
5. Il Gruppo svolge attività di informazione e formazione nei confronti dei volontari dello stesso Gruppo e di altre organizzazioni di volontariato, e nei confronti dei cittadini, singoli e organizzati in gruppi, per diffondere le conoscenze tecniche per i volontari e la cultura della Protezione Civile.
6. Il Gruppo svolge attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, aderendo anche al sistema antincendio boschivo regionale.
7. La promozione, verso il pubblico, dell'organizzazione stessa e delle attività di protezione civile e di auto protezione, la partecipazione ad eventi che possono comportare un grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone o della scarsità delle vie di fuga.
8. L'intervento del Gruppo in operazioni di Protezione Civile di qualsiasi livello è regolato dalle leggi vigenti e non può costituire oggetto di iniziative autonome da parte dell'Organizzazione, deve avvenire nell'ambito del Comune di Genova o della Regione Liguria, e se richiesto dalle Autorità competenti, anche al di fuori di queste, cooperando anche con altre Organizzazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile. E' impiegato, previa formale attivazione del Sindaco, Assessore/Consigliere delegato o direttore della Direzione Protezione Civile.
9. Il Gruppo è costituito da cittadini, che aderiscono spontaneamente, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, allo scopo di prestare la loro opera volontaria, senza fini politici, sindacali, religiosi, di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile.
10. Il Regolamento vincola alla sua osservanza gli aderenti del gruppo; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del gruppo stesso che si basa sui principi generali

dell'ordinamento giuridico, sui criteri di democraticità e di trasparenza amministrativa ed agisce nei limiti della [Legge n. 266/1991](#) e delle leggi regionali di attuazione.

11. Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Genova è autorizzato all'uso dell'emblema contenente il logo della Protezione Civile e quello del Comune di Genova. Il predetto emblema è applicato sul vestiario, sui veicoli e sulle attrezzature in dotazione al Gruppo medesimo.

## **Articolo 2**

### **Competenze**

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 della [Legge 24.02.1992 n. 225](#) e dell'articolo 6 della [Legge Regionale n. 9 del 17.02.2000](#), è Autorità Locale di Protezione Civile e assume al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione, avvalendosi, nell'esercizio delle sue funzioni, della Direzione Protezione Civile, ivi compresa l'attività del "GRUPPO GENOVA".
2. Il Sindaco, in ottemperanza all'art. 51 dello Statuto del Comune di Genova, può delegare al direttore della Direzione Protezione Civile l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge non abbia già attribuito al direttore medesimo, ivi compresi atti di stipula di convenzioni tra il Gruppo Genova ed altri Enti o soggetti privati;
3. Il direttore della Direzione Protezione Civile adotta i provvedimenti e gli atti volti a:
  - a) attivare formalmente il Gruppo in occasione degli stati d'allertamento e d'emergenza, consentire l'esecuzione delle attività di Protezione Civile e difesa del territorio previste dal vigente Piano Comunale di Protezione Civile;
  - b) definire la struttura operativa del Gruppo in base all'incidenza e alla frequenza della tipologia di fenomeni di rischio che interessano il territorio del Comune di Genova;
  - c) formare squadre specializzate in relazione alla tipologia dei fenomeni di rischio suddetti;
  - d) definire i requisiti specifici del personale volontario, dei mezzi e delle attrezzature impiegati nei servizi di Protezione Civile;
  - e) individuare le esigenze formative, anche su segnalazione del Gruppo, e il conseguente piano per la formazione e l'addestramento dei volontari;
  - f) individuare i profili di sicurezza per il personale impiegato nelle diverse e specifiche attività di Protezione Civile, attraverso anche la fornitura delle dotazione dei dispositivi di protezione individuale;
  - g) predisporre le esercitazioni operative e/o dimostrative sul territorio comunale;
  - h) individuare le modalità di registrazione e di rendicontazione periodica delle attività svolte dal Gruppo;
  - i) predisporre i provvedimenti amministrativi per l'assegnazione dei contributi e la gestione dei fondi assegnati, garantendone la continuità amministrativa ed operativa;
  - j) concedere l'utilizzo dei mezzi comunali assegnati formalmente al Gruppo medesimo.
  - k) promuovere ogni altra attività ritenuta utile ai fini di Protezione Civile e di difesa del territorio;
  - l) accettare le domande di adesione e l'esecuzione dei provvedimenti disciplinari previsti dal presente regolamento.
  - m) proporre, con provvedimento motivato lo scioglimento del Gruppo.
  - n) procedere alla nomina del Coordinatore del Gruppo e dei componenti degli organi direttivi, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, designati a seguito di votazione dell'Assemblea Generale dei volontari.;
4. **Il ruolo e la funzione dei singoli organi sono descritti dettagliatamente nel disciplinare tecnico-organizzativo che verrà adottato con apposito provvedimento dal direttore della Direzione Protezione Civile, in esecuzione del presente Regolamento.**

### Articolo 3

#### **Adesione al Gruppo e requisiti dei volontari**

1. L'Amministrazione comunale e il Gruppo individuano le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini al gruppo di Protezione Civile "Gruppo Genova".
2. L'aspirante volontario, una volta presentata la domanda, di cui al comma successivo, assume la qualifica di allievo volontario e verrà successivamente confermato volontario effettivo, ai sensi del presente Regolamento.
3. Coloro che desiderano iscriversi al Gruppo Genova devono presentare apposita domanda indirizzata alla Direzione Protezione Civile del Comune di Genova utilizzando il modello (allegato A) del **Disciplinare Tecnico** secondo la procedura ivi descritta in dettaglio.
4. Possono aderire al Gruppo tutti i cittadini italiani e i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno che, mossi da spirito di solidarietà, condividono le finalità dello stesso e che abbiano raggiunto la maggiore età, oppure il compimento dei sedici anni, con apposita manleva degli esercenti la responsabilità genitoriale, e che non siano già iscritti nell'elenco del portale regionale ad altra associazione di Protezione Civile, e che dichiarino con autocertificazione di non aver riportato condanne o non aver carichi pendenti per incendi dolosi o reati in contrasto con le finalità del gruppo.
5. L'iscrizione al Gruppo è subordinata all'accettazione della domanda da parte del Sindaco o suo delegato; l'iscrizione è a tempo indeterminato, dopo il superamento del periodo di prova. Al termine di detto periodo il vice coordinatore del distacco operativo di appartenenza redige una relazione sintetica di valutazione dell'allievo esprimendo parere positivo o negativo rispetto al superamento del periodo di prova. Viene fatto salvo il diritto di recesso, nonché l'esclusione dal Gruppo ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.
6. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla partecipazione ad un primo incontro presso la Direzione Protezione Civile, alla presenza di un funzionario addetto, e ad un secondo incontro orientativo tenuto dal Coordinatore o da un Vice Coordinatore appartenente al Gruppo stesso, che né darà atto sulla domanda di iscrizione dell'aspirante volontario all'attività del Gruppo.
7. Alla conferma dell'iscrizione, dopo il periodo semestrale di prova e addestramento, viene consegnata al volontario una tessera personale di riconoscimento, conforme all'allegato B del **Disciplinare Tecnico**, che ne certifica le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la qualifica di volontario.
8. Nella tessera, oltre ai contrassegni distintivi del Gruppo comunale, sono riportati i seguenti dati:
  - a) Nome e cognome;
  - b) Luogo di residenza;
  - c) Luogo e data di nascita;
  - d) Fotografia dell'interessato.
9. La tessera va conservata con cura ed esibita a richiesta. Sarà restituita immediatamente all'atto dell'abbandono dell'attività di volontariato sia per motivi personali che conseguentemente a provvedimenti disciplinari. L'eventuale smarrimento della tessera di riconoscimento comunale o del

tesserino regionale AIB dovrà essere tempestivamente denunciato all'autorità competente e comunicato alla Protezione Civile del Comune di Genova.

Il volontario è considerato "persona incaricata di pubblico servizio" come da ex [articolo 358 Codice Penale](#). Ogni uso improprio del tesserino verrà sanzionato ai sensi dell'articolo 15 del presente Regolamento.

10. Al Gruppo possono aderire un numero di volontari proporzionato alle risorse disponibili, con valorizzazione delle figure operative e di quelle che si occupano di logistica e amministrazione.

#### **Articolo 4**

##### ***Obblighi del volontario***

1. Ogni volontario appartenente al "Gruppo Genova" ha i seguenti obblighi:

- a) osservare le norme di legge, il presente regolamento, le norme interne, le disposizioni impartite dall'Amministrazione, mantenendo sempre in ogni occasione un comportamento educato, diligente, leale, responsabile e collaborativo verso tutti i volontari, i cittadini e i rappresentanti degli organi istituzionali;
- b) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare assiduamente, nei modi e tempi concordati, la propria opera, partecipando all'attività secondo le finalità del Gruppo, garantendo la copertura di almeno il 50 % dei servizi richiesti dall'amministrazione comunale e preventivamente concordati con il coordinatore del Gruppo.
- c) partecipare alle attività formative e di addestramento che sono promosse dal Gruppo, dall'Amministrazione, da altri Enti e Organismi;
- d) partecipare alle attività di Protezione Civile in divisa mantenendo sempre un aspetto consono alle buone norme della civile convivenza;
- e) non apportare modifiche alla divisa in dotazione, ammettendo sui capi di vestiario solamente i distintivi inerenti alla protezione Civile come previsto dalla normativa regionale.
- f) indossare i dispositivi di protezione individuale utili all'attività svolta, secondo le norme d'uso, l'addestramento eseguito e le indicazioni dei caposquadra o del preposto alla sicurezza durante l'intervento di Protezione Civile, anche se di altro Ente o Autorità competente di legge per materia d'intervento;
- g) durante gli interventi di Protezione Civile attenersi alle disposizioni emanate dal Comune di Genova e/o dalle Autorità di Protezione Civile;
- h) mantenere sempre in buono stato ed efficienza quanto assegnatogli e informare tempestivamente e per iscritto la Protezione Civile del Comune di Genova in caso di eventuali guasti, rotture, smarrimenti, ecc.;
- i) astenersi da qualsiasi attività e propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale o qualsivoglia attività finalizzata al raggiungimento di vantaggi personali, nell'ambito delle attività di Protezione Civile e quelle del Gruppo;

2. Ogni volontario abilitato per gli interventi sugli incendi boschivi, e al quale è stata consegnata l'attrezzatura s'impegna a:

- a) durante gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi, attenersi alle disposizioni impartite dall'Ente preposto alla direzione degli interventi e, per le proprie competenze, dal Comune di Genova e la Regione Liguria;
  - b) usare l'attrezzatura tutta esclusivamente per attività di addestramento, prevenzione ed estinzione degli incendi e per eventuali altri interventi per i quali il Gruppo è chiamato ad operare mantenendola con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a se, ne ad altri, e si impegna di non cederla a terzi per nessuna ragione;
  - c) restituire i dispositivi di protezione individuale, l'attrezzatura, anche se non più utilizzabili, il tesserino regionale A.I.B., nel caso in cui per qualsiasi motivo non faccia più parte del Gruppo.
3. L'inosservanza di quanto sopra indicato, darà luogo a provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità del fatto, sanzionati ai sensi dell'art.15 del presente Regolamento.

## **Articolo 5**

### ***Diritti del Volontario***

1. Ai volontari saranno garantiti i benefici ai sensi dell'articolo 9 e 10 del [D.P.R. 194/2001](#) e successive modifiche di legge, nell'ambito delle operazioni di allertamento, emergenza o di simulazione e formazione debitamente autorizzate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile o dalla Regione Liguria.
2. Ai volontari impiegati in attività inerenti la funzionalità del Gruppo è garantita la copertura assicurativa, a carico dell'Amministrazione Comunale, contro gli infortuni e la responsabilità civile contro terzi, ai sensi dell'articolo 4 della [Legge 266/1991](#) e successivi decreti ministeriali d'attuazione;
3. Gli appartenenti al Gruppo hanno diritto a partecipare alle riunioni, esprimere il voto durante le assemblee del Gruppo e candidarsi alle cariche elettive secondo le procedure meglio dettagliate nel **Disciplinare tecnico**.
4. Per le persone impiegate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi è prevista inoltre:
  - a. la visita medica obbligatoria e la tessera di riconoscimento regionale, rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
5. Gli appartenenti al Gruppo possono scegliere di fare riferimento, in considerazione dell'estensione del territorio comunale, per i soli aspetti logistici, al Distaccamento Operativo Decentrato del Gruppo più funzionale alle proprie esigenze, salvo inderogabili esigenze organizzative del servizio predisposte dall'ufficio di Protezione Civile, sentito il Coordinatore. Il volontario può chiedere il trasferimento da un distaccamento all'altro, per particolari ragioni, previa approvazione del Coordinamento tramite atto scritto.
6. Ai volontari appartenenti al Gruppo vengono garantiti corsi di formazione nel campo della Protezione Civile e dell'emergenza e dell'antincendio boschivo, da parte degli Enti preposti che si avvalgono delle risorse a ciò destinate.
7. Il volontario potrà con richiesta motivata inoltrare istanza di sospensione dalle attività del Gruppo per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabile fino ad un massimo di un anno, per gravi e comprovati motivi, senza incorrere nelle sanzioni previste dal all'art.15 del presente Regolamento. La richiesta viene inoltrata al Coordinatore e al Coordinamento che la valutano per la trasmissione al Responsabile della Direzione Protezione Civile per l'ottenimento della dispensa.



## **Articolo 6**

### ***Organizzazione del Gruppo***

1. L'organizzazione del Gruppo è articolata in organi direttivi e operativi che concorrono all'attuazione dei programmi e degli orientamenti in materia di Protezione Civile fissati o emanati dal Sindaco o dalla direzione Protezione Civile.

2. Sono Organi direttivi del Gruppo:

- a) l'Assemblea dei volontari
- b) il Coordinatore
- c) il Coordinamento
- d) la Commissione Disciplinare
- e) il Segretario Operativo
- f) il Segretario Amministrativo

3. Sono Organi Operativi del Gruppo:

- a) i Vice Coordinatori - responsabili di Distaccamento
- b) Squadre operative – Nuclei specialistici
- c) il Caposquadra
- d) i Volontari

4. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

## **Articolo 7**

### ***Allievo Volontario***

1. Tutti i cittadini che hanno presentato la documentazione prevista all'articolo 3 per l'iscrizione al Gruppo e hanno ricevuto comunicazione di iscrizione assumono lo stato di Allievo Volontario.

A essi viene consegnata:

- a) Copia del Regolamento del Gruppo Comunale;
- b) Tessera provvisoria.

2. Il Volontario costituisce fondamentale e qualificata componente del sistema di Protezione Civile e con il proprio operato concorre ad accrescerne significativamente l'efficienza. Di conseguenza gli allievi sono tenuti a frequentare un corso addestrativo di base con valutazione finale.

3. Ai fini del conseguimento della qualifica di "Volontario Effettivo", i "Volontari Allievi" debbono seguire un percorso didattico - addestrativo base, conforme a quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale Liguria 742/2014 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il percorso didattico - addestrativo dovrà essere garantito da docenti qualificati, interni al Gruppo che hanno conseguito la qualifica di formatore, per titoli specifici o provata esperienza nelle materie trattate, attraverso un percorso formativo approvato dall'Amministrazione Comunale, oppure dalla partecipazione a corsi di eguale valore organizzati da enti sovra ordinati.
5. Il Segretario Amministrativo predispone apposito registro contenente l'elenco dei partecipanti. Ciascun Docente annota sul registro l'argomento trattato. La partecipazione è comprovata dalla sottoscrizione dell'apposito foglio di presenze.
6. I volontari Allievi dovranno svolgere con diligenza e abnegazione il periodo semestrale di prova e il percorso di formazione e addestramento, superato il quale assumeranno la qualifica di Volontari Effettivi.
7. I volontari allievi possono partecipare alle Assemblee con diritto di parola ma senza diritto di voto e non possono ricoprire cariche.
8. I volontari allievi possono essere impiegati solo in operazioni di addestramento, formazione, promozione e diffusione della cultura di Protezione Civile e solo se affiancati da volontari effettivi. I volontari allievi non possono partecipare ad attività operative del Gruppo inerenti stati di allertamento, allarme o emergenza.
9. Il percorso didattico - addestrativo base si conclude con la verifica finale delle conoscenze acquisite durante il corso mediante un test di apprendimento finale con domande a risposta multipla inerenti alle materie trattate. Per essere ammessi alla verifica finale occorre non avere superato il venti per cento (20%) delle assenze.
10. Il test di cui al comma 9 è predisposto da una apposita Commissione formata dal direttore della direzione Protezione Civile , o suo delegato, con funzioni di Presidente, da almeno due Docenti delle materie trattate nel corso, dal Coordinatore. Tale Commissione provvede altresì alla correzione del questionario e all'attribuzione del relativo punteggio, espresso in trentesimi. Il test è superato con un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi.

## **Articolo 8**

### ***Volontario Effettivo***

1. Sono considerati Volontari Effettivi tutti gli allievi volontari che siano iscritti da più di sei mesi e abbiano superato il periodo di addestramento e formazione.
2. I Volontari Effettivi sono assegnati ad un distaccamento e, se del caso, anche ad un nucleo specialistico, a seconda delle loro idoneità, propensioni, capacità ed eventuali specializzazioni anche nell'uso di strumentazioni.
3. L'assegnazione ad un nucleo specialistico può avvenire a richiesta del volontario stesso, previa valutazione da parte del Segretario Operativo e del Vice Coordinatore – Responsabile di Distaccamento nel quale presta servizio il volontario.

## **Articolo 9**

### ***Volontario Onorario***

1. I Volontari Effettivi ai quali non possono più essere assegnati compiti operativi e, che ne facciano richiesta, possono essere nominati Volontari Onorari.
2. Possono essere nominati Volontari Onorari anche persone che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della Protezione Civile.
3. I Volontari Onorari possono partecipare alle Assemblee del Gruppo con diritto di parola e di voto e non possono ricoprire cariche.

## **Articolo 10**

### ***Incompatibilità tra le cariche***

Sono incompatibili tra di loro:

1. La carica di Coordinatore e quella di Segretario Operativo e/o Segretario Amministrativo.
2. La carica contemporanea di Segretario Operativo e Amministrativo e quella di Vice Coordinatore - Responsabile di Distaccamento.

## **Articolo 11**

### ***Sostituzione delle cariche***

1. Le cariche di Coordinatore, Vice coordinatore e Segretario amministrativo e operativo decadono quando vengono sfiduciate da almeno la metà più uno dei Volontari Effettivi o per dimissioni volontarie.
2. Nel caso di cui al punto 1. le cariche vacanti di :Segretario Amministrativo, Segretario Operativo e Coordinatore verranno assegnate tramite elezione da parte dell'Assemblea, che dovrà essere convocata entro trenta giorni dal direttore responsabile o dal Coordinatore. Nelle more, le suddette cariche saranno temporaneamente ricoperte, per quanto riguarda il Coordinatore, dal Vice Coordinatore anziano, mentre per quanto riguarda le altre, da un Volontario Effettivo individuato dal Coordinamento.
3. La carica di Vice Coordinatore verrà reintegrata con la nomina di un nuovo coordinatore da parte dell'assemblea del distaccamento, entro 30 gg dalla decadenza di cui al punto 1.

## **Articolo 12**

### ***Divisa***

1. Il Comune di Genova, provvede, compatibilmente con gli stanziamenti economici a disposizione della stesso, a fornire ai volontari l'equipaggiamento idoneo a svolgere le attività di Protezione Civile sia logistiche che operative, secondo le disposizioni regolamentari della Regione Liguria del 2012 e successive modifiche e integrazioni.
2. Sui capi di abbigliamento consegnato dal Comune di Genova sono applicati i seguenti contrassegni distintivi:
  - a) distintivo del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
  - b) dicitura "Protezione Civile – Regione Liguria – Comune di Genova" stampata sulla parte posteriore, all'altezza delle spalle, di giacche e divise;
  - c) sulla parte superiore del braccio destro sarà applicato uno scudetto con l'emblema della bandiera dell'Europa;

- d) sulla parte superiore del braccio sinistro sarà applicato uno scudetto con l'emblema della bandiera tricolore italiana.
3. L'applicazione del "contrassegno distintivo di specializzazione" e dei nastrini relativi a emergenze e onorificenze approvati dallo stato italiano è autorizzata, secondo le disposizioni emanate all'uopo dal Responsabile della direzione Protezione Civile del Comune di Genova,.
4. Per quanto riguarda le dotazioni individuali, le attrezzature e gli automezzi si rimanda al disciplinare tecnico organizzativo

### **Articolo 13**

#### ***Responsabilità di mezzi, attrezzature e automezzi***

1. La conservazione e il mantenimento in efficienza dei mezzi e attrezzature, la segnalazione immediata di eventuali incidenti, guasti o danneggiamenti ricade sotto l'esclusiva responsabilità del Coordinatore che esercita il controllo avvalendosi della collaborazione del Segretario Operativo e dei Responsabili di Distaccamento. Il Coordinatore risponde direttamente al direttore della direzione Protezione Civile.

### **Articolo 14**

#### ***Autorizzazioni alla guida dei veicoli***

1. Il direttore della Protezione Civile del Comune di Genova autorizza alla guida dei mezzi i volontari, muniti di patente di guida in corso di validità e necessaria per il tipo di veicolo, indicati nell'elenco compilato dal Coordinatore, sentiti il Segretario Operativo e i Responsabili di Distaccamento.

### **Articolo 15**

#### ***Infrazioni al regolamento***

1. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Volontari sono disposti e motivati per iscritto dal direttore della Protezione Civile del Comune di Genova dopo il vaglio della Commissione Disciplinare. Vigono al riguardo le procedure di legge di cui alla [legge 241/90](#) e successive modifiche ed integrazioni.
2. I provvedimenti adottabili sono:
  - a) il richiamo scritto
  - b) la sospensione dal Gruppo
  - c) l'espulsione dal Gruppo
3. Il richiamo scritto viene adottato nel caso di lievi infrazioni al regolamento, alle norme associative e alle norme della civile convivenza.
4. La sospensione temporanea, può arrivare fino ad un massimo di 3 mesi, viene decisa in via precauzionale dal direttore della Protezione Civile, su proposta del Coordinatore direttamente per infrazioni di più grave entità.

5. Reiterate sospensioni, fino ad un massimo complessivo di 3, o particolari gravi infrazioni, possono comportare l'espulsione dal Gruppo, che è disposta con provvedimento motivato dal direttore della Protezione Civile, su proposta della Commissione disciplinare.
6. L'espulsione dal Gruppo sarà determinata in ogni caso:
  - a) in caso di inattività assoluta per più di 6 mesi continuativi, senza giustificato motivo;
  - b) per i volontari che tengano un comportamento gravemente lesivo nei confronti degli altri volontari e dei cittadini, tale da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del Gruppo;
  - c) per i volontari che danneggino, con dolo, i mezzi e i materiali in dotazione al Gruppo;
  - d) a seguito di tre sospensioni;
  - e) per gravi scorrettezze durante gli addestramenti e gli stati di allertamento, allarme o emergenza;
  - f) per condanne penali per i reati palesemente in contrasto con la finalità del Gruppo, contro il patrimonio e comunque a insindacabile giudizio del direttore della direzione Protezione Civile.
7. Le infrazioni e la loro reiterazioni sono rilevate dai Responsabili di Distacco operativo e dal Coordinatore. Il Coordinatore ne darà comunicazione per iscritto al direttore della direzione Protezione Civile.
8. Il volontario che, senza comunicazione alcuna, rimarrà assente in modo continuativo per un periodo di 3 mesi dall'attività del Gruppo, incorrerà in un richiamo scritto da parte del direttore della direzione Protezione Civile.
9. Al volontario che, ricevuto il richiamo scritto, non produrrà giustificazione alcuna e protrarrà la sua assenza per ulteriori 3 mesi, verrà comunicata la perdita della qualifica di volontario mediante la comunicazione scritta a firma del direttore della direzione Protezione Civile.
10. In caso di espulsione il volontario è obbligato a restituire immediatamente la tessera di riconoscimento, la divisa, l'equipaggiamento e tutto il materiale in comodato d'uso per l'attività di volontariato e di proprietà del Comune di Genova.
11. Per quanto riguarda la formazione e l'addestramento dei volontari effettivi si rimanda a quanto disposto nel **disciplinare tecnico-organizzativo** alla luce delle delibere vigenti in materia

## **Articolo 16 Stanzamenti**

1. Il fondo stanziato per il Gruppo Genova comprende :
  - a) minute spese
  - b) acquisti programmati
2. Le minute spese riguardano tipologie di acquisti non programmabili che di norma non superano l'importo di 50 euro.

3. Dette spese devono sempre essere preventivamente autorizzate dalla direzione Protezione Civile e possono essere rimborsate esclusivamente a fronte di presentazione di ricevute fiscali che ne attestino l'effettiva consistenza.
4. Gli acquisti programmati riguardano beni e attrezzature necessari per lo svolgimento dell'attività di Protezione Civile.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Coordinatore presenterà al Settore Protezione Civile una relazione contenente il fabbisogno del Gruppo. Tale relazione sarà oggetto di valutazione da parte del Settore ai fini di eventuali procedure di acquisto.